



Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica

Atto del Governo 68

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	68	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica	
Norma di delega:	Trasmesso ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:		
annuncio:	5 settembre 2023	5 settembre 2023
assegnazione:	5 settembre 2023	5 settembre 2023
termine per l'espressione del parere:	5 ottobre 2023	5 ottobre 2023
Commissione competente:	9ª Agricoltura e produzione agroalimentare	XIII Agricoltura

Premessa

Lo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([Atto del Governo n. 68](#)) recante la quota di destinazione del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, lo scorso 8 settembre 2023 dal Ministro dell'Agricoltura al Presidente della Camera ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare previsto dal comma 3, secondo periodo, del predetto articolo 9. Nella Relazione Tecnica e Illustrativa allegata allo schema di decreto in esame si legge che l'intervento proposto con il Decreto è volto a disciplinare le modalità di funzionamento del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della sopracitata legge n. 23 del 2022, e che esso è destinato a determinare la quota della dotazione del suddetto Fondo da destinare alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). Nella stessa Relazione è specificato che nella ripartizione è stata considerata anche la quota parte del Fondo da destinare al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 9 n. 23 del 2022.

Presupposti normativi

L'**art. 9** della [legge 9 marzo 2022, n. 23](#) introduce disposizioni normative concernenti il "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica". Al **comma 1** si prevede, in particolare, che nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica sopra citato destinato al finanziamento, - in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - , di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano Nazionale delle sementi biologiche di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 23 del 2022.

Il **comma 2** dell'art. 9 stabilisce poi che è demandato ad un decreto del Ministro dell'Agricoltura - da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome -, la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

Il **comma 3** prevede che il Ministro dell'Agricoltura, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del Piano delle sementi biologiche di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d). E' stabilito, inoltre, che lo **schema di decreto** è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

In attuazione di quanto disposto del citato comma 3 è stato emanato il [D.M. 22 dicembre 2022](#) recante *Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo*. L'art. 1 del predetto D.M. disciplina, come sopra enunciato ai sensi dell'[art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23](#), le modalità di funzionamento del predetto «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», istituito ai sensi del comma 1 del medesimo [art. 9](#), nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità ed obiettivi che sono previsti anche dal «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» e sono volti in particolare a:

- a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;
- b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
- c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali;
- d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici;
- e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;
- f) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;
- g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'[art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23](#);
- h) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;
- i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
- j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
- k) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica;
- l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'[art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23](#);
- m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
- n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente;
- o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica;
- p) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Contenuto

L'**articolo 1** indica le risorse disponibili del "Fondo per lo sviluppo della produzione biologica" di cui all' art. 9, comma 1, della legge n. 23 del 2022 indicando che essi corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché alle somme iscritte in conto residui. Le risorse contenute nel predetto capitolo 7755 ammontano, in termini di competenza, a 5.863.258 euro per il 2023 a 6.568.234 euro per il 2024 e a 2.984.317 euro per il 2025.

L'**articolo 2** sancisce, al comma 1, che la ripartizione della dotazione Fondo nonché delle risorse iscritte in conto residui tra gli ambiti di intervento di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 sono quantificate nelle percentuali indicate nella tabella seguente:

Ambito di intervento	Percentuale		
	2023	2024	2025
a. Realizzare il marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022 n. 23	3,96%	4,73%	3,33%
b. Finanziare il piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022 n. 23;	11,89%	14,19%	18,86%
c. Finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23	52,44%	57,42%	74,48%
d. Finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 2022 n. 23	31,71%	23,66%	3,33%

Al comma 2 dell'art. 2 è specificato che, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) della legge 9 marzo 2022 n. 23, fino al 100% delle medesime potrà essere destinata a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali sono coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva. Il comma 3 prevede che i progetti di ricerca di cui all'Avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020 n. 9220340 trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo, con quota parte della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lett. d) della legge 9 marzo 2022 n. 23. 4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività del medesimo articolo 2 comma 1 nel rispetto degli ordinari criteri di flessibilità di bilancio previa nuova determinazione delle quote del Fondo da destinare ai predetti interventi da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei limiti delle risorse complessive di cui al medesimo comma 1.

L'**art. 3** stabilisce che lo schema del decreto in esame è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del MASAF.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto in esame è corredato di una Relazione Illustrativa e Tecnica.

Senato: Dossier n. 130

Camera: n. 68

13 settembre 2023

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura

Studi1@senato.it - 066706-2451

 SR_Studi

Camera Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura

st_agricoltura@camera.it - 066760-3610

 CD_agricoltura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AG0024